Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio relazioni sindacali
ROMA
pec: stamadifesa@postacert.difesa.it

Prot. N. 1677/2026

OGGETTO: Licenza Rest&Recuperation. Riesame disposizioni applicative.

e, per conoscenza,

DIREZIONE CAPITALE UMANO DELL'A.M. **ROMA**
pec: dcu.am@postacert.difesa.it

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE **ROMA**
pec: persomil@postacert.difesa.it

1. Come noto, la Guida Tecnica in materia di licenze e permessi predisposta da Persomil in data 25 febbraio 2026, in combinato con le disposizioni amministrative di missione adottate dai competenti organi dell'area T/O, recano disposizioni applicative in materia di fruizione di licenze e permessi durante il periodo di permanenza fuori-area. Al riguardo, l'applicazione pratica delle predette disposizioni ha determinato taluni effetti distorsivi della normativa di riferimento, con ripercussioni negative sul personale interessato. Di seguito, pertanto, si riporta un approfondimento su alcuni aspetti che, a pare di questa Associazione sindacale, hanno necessità di un attento riesame.

2. La legge 21 luglio 2016, n. 145/2016 recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali" stabilisce all'articolo 15, co. 1 che *"…Al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia … impiegato nelle missioni internazionali … competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche…",* da fruire in teatro operativo o in Patria, qualora consentito dalle circostanze di servizio. La *ratio* evidente dell'istituto è quella di garantire al militare il diritto al riposo fisiologico durante il periodo di missione, reso ancor più necessario per la circostanza di svolgere attività in periodi di rischieramento, ovvero in situazioni connotate da elevato stato di prontezza operativa che sottopone il personale a marcato stress psico-fisico. Senonché, le direttive amministrative emanate dagli organi del vertice operativo stabiliscono che:
   - qualora non siano disponibili vettori aerei militari, ovvero contrattualizzati dall'Amministrazione della Difesa *"…tutte le spese di viaggio [per fruire della licenza in Patria] saranno a carico dei singoli militari."*;

Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

- le spese di vitto e alloggio presso l'hotel o il compound messo disposizione del contingente sono a carico del militare che fruisce della licenza *Rest&Recuperation* in teatro operativo.

3. In buona sostanza, non si disconosce il carattere di estrema operatività e delicatezza in cui -specie nell'attuale momento storico- si svolgono le missioni internazionali in cui l'Aeronautica Militare è chiamata a fornire un apporto fondamentale.
   Tuttavia, a parere di questa Associazione Sindacale le disposizioni emanate in materia di R&R sembrano essere connotate da estrema discrezionalità amministrativa, ponendo limiti e modalità che non appaiono discendere dalla normativa primaria. A tal riguardo, infatti l'art. 5 della citata legge n. 145/2016 stabilisce che il periodo di missione decorre dalla data di entrata nel territorio dei Paesi interessati e termina con il rientro nel territorio nazionale per fine della missione. In tal senso, la legge n.145/2016 trova la sua ratio proprio nel conferire al contingente impiegato fuori area il necessario carattere di efficienza che deve essere mantenuto in tutte le unità di personale anche, e soprattutto, attraverso il necessario recupero psico-fisico, pena il possibile decadimento operativo in momenti in cui la prontezza deve essere mantenuta, invece, al massimo livello. È per questo che l'art. 15 dispone che il recupero delle energie psico fisiche deve avvenire "… in costanza di missione…", attribuendo quindi l'obbligo assoluto in capo all'amministrazione di sostenere le spese di vitto, di alloggio e di viaggio che consentono al personale di fruire nelle migliori condizioni i periodi di licenza, funzionali allo svolgimento contingentato della missione che termina, come detto, solo con il rientro nel territorio nazionale. Viceversa, ovvero gravando il personale delle suddette spese, si andrebbe a violare la ratio dei citati artt. 5 e 15 della legge n. 145/2016 che intendono invece garantire l'unitarietà della missione, ricomprendendo in maniera incontrovertibile anche la completa gestione amministrativa del personale, intimamente correlata al buon esito dei compiti operativi.

4. Alla luce di quanto esposto, si chiede di riesaminare nei termini indicati le disposizioni amministrative formulate in materia di rimborsi e spese sostenute del personale durante la fruizione dei periodi di licenza Rest&Recuperation, al fine anche di evitare di incidere negativamente sugli aspetti motivazionali del personale impiegato in missioni fuori dal territorio nazionale.

   Si rimane in attesa.

Roma, 18 novembre 2026

AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso BRASILE